



Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova

**Allegato alla deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 68 del 30/11/2004**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/11/2004



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

SOMMARIO

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 1 – Servizio di Polizia Locale
- Art. 2 – Collocazione del Servizio nell'Amministrazione Comunale
- Art. 3 – Funzioni degli appartenenti al Servizio
- Art. 4 – Ordinamento strutturale del Servizio

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

- Art. 5 – Organico del Servizio
- Art. 6 – Rapporto Gerarchico
- Art. 7 – Compiti del comandante
- Art. 8 – Compiti degli Operatori (Agenti) e degli addetti al coordinamento e controllo
- Art. 9 – Qualifiche degli appartenenti al Servizio

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 10 – Modalità particolari di accesso al Servizio
- Art. 11 – Formazione
- Art. 12 – Corsi di preparazione e aggiornamento professionale
- Art. 13 – Accademia per gli Ufficiali e i Sottufficiali di Polizia Locale.
- Art. 14 – Accertamenti sanitari preventivi e periodici

TITOLO IV

UNIFORMI, ARMA E DOTAZIONE

- Art. 15 – Uniforme di Servizio
- Art. 16 – Gradi e distintivi
- Art. 17 – Arma di ordinanza
- Art. 18 – Strumenti e mezzi in dotazione
- Art. 19 – Servizio in uniforme ed eccezioni
- Art. 20 – Tessera di servizio

TITOLO V

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- Art. 21 – Finalità generali del Servizio
- Art. 22 – Servizi Stradali appiedati
- Art. 23 – Servizi a bordo di veicoli
- Art. 24 – Collegamento dei servizi via radio
- Art. 25 – Servizi di pronto intervento
- Art. 26 – Servizi interni



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

- Art. 27 – Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 28 – Ordine di servizio
- Art. 29 – Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione
- Art. 30 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni, soccorso e formazione
- Art. 31 – Attività di collaborazione con la vigilanza privata
- Art. 32 – Efficacia dei servizi

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- Art. 33 – Assegnazione e impiego del personale
- Art. 34 – Guida di veicoli ed uso di strumenti
- Art. 35 – Orario di lavoro
- Art. 36 – Prolungamento del servizio e Prestazioni straordinarie
- Art. 37 – Mobilitazione dei servizi
- Art. 38 – Reperibilità degli appartenenti al servizio

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 39 – Norme generali: doveri e divieti
- Art. 40 – Cura dell'uniforme e della persona
- Art. 41 – Orario e posto di servizio
- Art. 42 – Rapporti interni al servizio
- Art. 43 – Comportamento in pubblico
- Art. 44 – Salute

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art. 45 – Norme disciplinari
- Art. 46 – Casi di assenza dal Servizio
- Art. 47 – Accertamenti sanitari
- Art. 48 – Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al servizio
- Art. 49 – Trattamento economico

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 50 – Rinvio al regolamento generale per il personale del Comune
- Art. 51 – Rinvio a disposizioni generali
- Art. 52 – Gestione associata del servizio di Polizia Locale
- Art. 53 – Natura del servizio
- Art. 54 – Armi sequestrate
- Art. 54 – Pari opportunità



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1 – Servizio di Polizia Locale

1. Il Comune di Castel Goffredo istituisce il Servizio di polizia Locale ai sensi della legge n. 65/1986 e della Legge Regionale – Regione Lombardia – n. 4/2003, assicurando la sua organizzazione con modalità tali da garantire l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:
 - a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25 della Legge Regionale n. 4/2003 e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all'art. 32 della medesima legge;
 - b) l'ordinamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
 - c) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
 - d) lo svolgimento di azioni positive quali campagne informative, interventi di arredo e riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, l'istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata, la promozione di attività di animazione culturale in zone a rischio, lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, il numero delle vittime di reato, la criminalità e gli atti incivili.

Art. 2 – Collocazione del Servizio nell'Amministrazione Comunale

1. Al Sindaco o ad un assessore da lui delegato, competono la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante o al responsabile del Servizio per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante o del responsabile di Servizio, gli stessi sono responsabili verso il Sindaco dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.
3. Il comando del Servizio è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale.

Art. 3 – Funzioni degli appartenenti al Servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da Leggi, Nazionali e Regionali e da Regolamenti Regionali e Comunali. In particolare:



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

- a) nell'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di Leggi, Regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
- b) nello svolgimento dell'attività di Polizia Giudiziaria, il comandante e il responsabile di servizio assicurano lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di Polizia Locale che con le forze di Polizia dello Stato;
- c) nell'ambito delle funzioni di Polizia Stradale espletano i servizi negli ambiti territoriali secondo le modalità fissate dalla Legge;
- d) nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, la Polizia Locale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di Polizia di Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento;
- e) effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e di manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al Gonfalone;
- f) svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire, previo formale provvedimento autorizzativo, nell'ambito dei compiti istituzionali.

Art. 4 – Ordinamento strutturale del Servizio

1. Il Servizio di Polizia Locale è inserito nell'ambito del Settore 5 – Amministrativo, Affari Generali e Legali, e, pertanto, nell'Area Affari Generali.

2. Le direttive rese dal Dirigente dell'area di appartenenza del servizio non possono attenersi ad aspetti tecnici-operativi, come indicato dall'art. 2 della Legge 65/1986, che ne riserva al Sindaco, o all'assessore delegato, l'eventuale adozione. E', pertanto, fatta salva l'esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa del Servizio di Polizia Locale, sia con riferimento ai compiti Tecnico-operativi che riguardo al suo assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del comandante dal Sindaco o suo delegato.

TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 5 – Organico del Servizio

1. L'organico del Servizio è determinato dal Comune in relazione agli obiettivi e alle esigenze del Servizio. Esso è soggetto a revisione periodica in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2, della Legge 65/1986.

2. Gli operatori di Polizia Locale si suddividono in Agenti e Agenti Istruttori (Operatori), Sottufficiali e Ufficiali, nel rispetto di quanto stabilito del Regolamento Regionale – Regione Lombardia – n. 3 del 14/03/2003.

3. L'Agente Istruttore non riveste una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri Agenti e la sua qualifica costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato nei precedenti inquadramenti contrattuali.

4. Le prestazioni degli operatori di Polizia Locale, con riferimento ai profili professionali, sono individuate dal Comune nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

5. Nell'espletamento del servizio di istituto gli appartenenti alla Polizia Locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria, in quanto ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.
6. Gli Operatori di Polizia Locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Art. 6 – Rapporto Gerarchico

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dal comandante.
2. Il comandante ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Il comandante ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale assegnato.

Art. 7 – Compiti del comandante del Servizio

1. Il comandante del Servizio di polizia Locale è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al servizio e ne risponde al Sindaco.
2. Al comandante compete:
 - Ø il comando e la direzione del Servizio di Polizia Locale; è direttamente responsabile dei risultati delle attività e della gestione del Servizio.
 - Ø L'organizzazione e la gestione del servizio, nell'ambito degli obiettivi di lavoro, delle risorse professionali e strumentali assegnate.
 - Ø L'organizzazione di tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esatta esecuzione.
 - Ø La vigilanza sulla condotta degli addetti, promuovendo gli interventi necessari ad assicurare il regolare espletamento delle attività.
 - Ø La comunicazione al dirigente e al Sindaco (o suo delegato) di tutti gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessaria per le conseguenti scelte e/o determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.
 - Ø - L'attuazione del raccordo fra gli apparati organizzativi ed amministrativi del Servizio con gli organi istituzionali del Comune e con le altre strutture dell'Ente allo scopo di garantire reciproca integrazione e la complessiva coerenza dell'azione del Servizio. Provvede alla trasmissione tempestiva degli atti di accertamento alle strutture competenti dell'Ente.
3. Inoltre il comandante:
 - Ø cura personalmente il coordinamento delle relazioni interfunzionali esterne attraverso i rapporti fra il Servizio di Polizia Locale e l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità amministrative.
 - Ø È responsabile dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati su indirizzi del Comune.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

- Ø Emana disposizioni e vigila sull'espletamento del servizio; è responsabile della attività svolta dal e della corretta esecuzione delle direttive che vengono impartite.
- Ø Cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Servizio.
- Ø Verifica il buon coordinamento da parte degli appartenenti al Servizio con il personale di vigilanza volontaria.

Art. 8 – Compito degli Operatori (Agenti) e degli addetti al coordinamento e controllo

1. Gli Operatori (Agenti) sono tenuti ad assolvere con diligenza ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando reciprocamente in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

2. Gli operatori debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite.

3. L'operatore non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o costituisca manifestamente reato.

4. Rientra nei doveri d'ufficio:

- a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, nelle materia di competenza, le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze e le disposizioni emanate dalle autorità competenti.
- b) Accertare e contestare le violazioni penali e amministrative nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti e redigere i relativi rapporti.
- c) Fare riferimento, nel contestare le violazioni, alle disposizioni violate, fornendo ai trasgressori i chiarimenti richiesti.
- d) Fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini.
- e) Informare tempestivamente il superiore per gli atti da trasmettere all'Autorità Giudiziaria.
- f) Custodire con cura il materiale e i mezzi in dotazione.
- g) Compilare il rapporto giornaliero di servizio dell'attività svolta, da trasmettere settimanalmente in copia al comandante e, su richiesta, al Sindaco o assessore delegato.
- h) Partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, organizzati direttamente dal Comune oppure da questa ritenuti necessari e/o opportuni.
- i) Partecipare a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi.
- j) Adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dal Comune.
- k) Mantenere il segreto d'ufficio circa gli affari trattati e di cui sono venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio.
- l) Mantenere un comportamento conforme a quanto previsto dal "Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione".
- m) Attendere a compiti e servizi interni d'istituto e amministrativi, in base alle disposizioni impartite dal comandante.

5. Le attribuzioni degli addetti al coordinamento e controllo, individuato dal comandante, con proprio provvedimento, oltre a quelle precedentemente indicate, proprie di tutti gli appartenenti al Servizio, sono le seguenti:

- a) coordinare gli agenti ed organizzare il servizio nel rispetto delle disposizioni impartite dal comandante, anche in caso di assenza di breve durata, a qualsiasi causa dovuta;



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

- b) organizzare le attività degli agenti ad essi assegnati a seguito di atti di gestione adottati dal comandante;
- c) Ulteriori attribuzioni e compiti potranno essere successivamente definiti.

Art. 9 – Qualifiche degli appartenenti al Servizio

1. Il Servizio di Polizia Locale è formato dalle seguenti figure professionali:
 - Ø comandante;
 - Ø addetto al coordinamento e controllo;
 - Ø agente.
2. Il Servizio di polizia Locale si avvale anche di personale con compiti amministrativi e tecnici per la predisposizione e la cura delle pratiche inerenti alla struttura del Servizio.
3. Il personale del Servizio di polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, riveste la qualifica di:
 - a) agente o ufficiale di polizia giudiziaria (a norma dell'art. 5 legge n. 65/1986 e dell'art. 27 della legge n. 157/1992 e dell'art. 57, commi 2 e 3 del codice di procedura penale);
 - b) agente di pubblica sicurezza, per quanto previsto dalle leggi, previo conferimento della suddetta qualifica da parte del Prefetto con apposito decreto;
 - c) agente di polizia stradale (a norma dell'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche);
 - d) pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti dell' art. 357 del codice penale;
 - e) messi notificatori ai soli fini della notificazione degli atti relativi alle materie di competenza.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i requisiti prescritti per svolgere le funzioni vengano meno, il dipendente verrà adibito ad altra mansione compatibile.
5. La qualifica di cui ai punti a) b) c) ha carattere permanente in relazione al servizio attivo presso il Servizio.

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 10 – Modalità particolari di accesso al Servizio

1. Ai fini della copertura di posti di Ufficiale, Sottufficiale ed Agente di Polizia Locale i concorsi, nonchè i requisiti per la partecipazione agli stesso sono disciplinati, nel rispetto della contrattazione collettiva, dai regolamenti del Comune di Castel Goffredo, adottati conformemente alle disposizioni di Legge Nazionale e Regionale in materia.
2. La nomina il ruolo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, da accertarsi preventivamente da parte del medico del lavoro o eventualmente dell'azienda sanitaria Locale, competente per territorio, secondo modalità che saranno stabilire dal Consiglio Regionale.
3. Nell'organizzazione del servizio, ivi compresa la formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella Legge 9/12/1977, n. 903 e nella legge 10/4/1991, n. 125.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

4. I vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base per gli Agenti e di qualificazione professionale per Sottufficiali.
5. Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova è espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui al comma precedente.
6. Durante il periodo di prova, e comunque sino all'espletamento del corso di formazione, il personale vincitore del concorso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di Agente di Pubblica sicurezza o ufficiale di polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica inerente all'effettuazione dei corsi di cui al comma 4.
7. All'atto della nomina in ruolo l'assunzione è comunicata alla competente struttura della Regione Lombardia, affinché il nominativo del dipendente sia inserito nell'apposito albo tenuto dalla struttura medesima. Il comune provvederà a comunicare alla struttura regionale le cessazioni dal servizio del personale assegnato al servizio di Polizia Locale.

Art. 11 – Formazione

1. Il Comune programma e coordina iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione del personale del Servizio di polizia Locale, anche nel quadro di un progetto generale di formazione dei dirigenti e dei dipendenti.
2. L'Amministrazione indica le modalità secondo cui il personale ha il dovere di curare l'aggiornamento, la formazione culturale e professionale.
3. Per agevolare la conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti riguardanti l'attività svolta dal Servizio di polizia Locale, per l'aggiornamento e la formazione professionale, e per uniformare l'attività di vigilanza e controllo, il Comandante cura la redazione di manuali operativi, circolari, prontuari, raccolte normative per il proprio utilizzo e per il personale volontario.
4. Formazione e aggiornamento devono essere garantiti periodicamente con la partecipazione a corsi, convegni e conferenze, sia interni che esterni, per la conoscenza delle nuove disposizioni di legge, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro.
5. L'aggiornamento professionale deve favorire la flessibilità operativa in tutte le materie e le attività di competenza del Servizio.
6. Il Servizio di polizia Locale può chiedere di avvalersi di collaborazione con strutture dell'Ente competenti in materia, per organizzare e svolgere corsi.

Art. 12 – Corsi di preparazione e aggiornamento professionale

1. La Regione Lombardia promuove ed organizza i corsi di qualificazione e formazione di base per i vincitori dei concorsi, tenuto conto dei vigenti accordi di livello regionale inerenti alla formazione dei dipendenti pubblici, stipulati tra le OO.SS., la Regione e le associazioni rappresentative degli Enti locali, nonché delle precedenti esperienze formative realizzate dagli enti locali per il personale addetto alla polizia locale.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

2. La Regione Lombardia promuove ed organizza altresì corsi formativi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale di Polizia Locale. La preselezione per la partecipazione a detti corsi è effettuata dal Comune sulla base del numero dei posti che si intendono coprire. Il superamento degli esami finali ovvero il possesso di titolo equivalente costituisce requisito per l'accesso ai ruoli della Polizia Locale e non ha effetto ai fini del superamento del periodo di prova. I predetti corsi possono essere organizzati direttamente dal Comune, con l'osservanza delle modalità e dei criteri di cui al successivo comma 4, previa verifica da parte della Giunta Regionale.

3. Coloro che hanno frequentato i corsi e superato gli esami finali sono iscritti in apposito elenco conservato e aggiornato dalla competente struttura della Regione Lombardia. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato.

4. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi formativi, sino disciplinati con deliberazione della Giunta Regionale.

5. Al fine di contribuire all'onere relativo alla formazione del personale, la Regione Lombardia stipula con IReF una convenzione annuale o pluriennale.

Art. 13 – Accademia per gli Ufficiali e i Sottufficiali di Polizia Locale.

1. La Regione Lombardia ha istituito l'Accademia per gli Ufficiali e i Sottufficiali della Polizia Locale, che costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della Polizia Locale.

Art. 14 – Accertamenti sanitari preventivi e periodici

1. La sorveglianza sanitaria, per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, è obbligatoria ed è effettuata dal medico competente.

2. Essa comprende:

- a) accertamenti preventivi, all'atto della assunzione, tesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui sono destinati, ai fini della valutazione della idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione specifica;
- b) accertamenti annuali per controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui sopra possono comprendere anche vaccinazioni, esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente.

4. Anche al di fuori delle scadenze periodiche, l'appartenente al Servizio di Polizia Locale può chiedere di essere sottoposto a visita qualora sospetti sopravvenute alterazioni o patologie correlabili all'attività professionale.

5. Analogamente la richiesta di visita può essere presentata al servizio personale dal comandante del Servizio qualora ne ravvisi la necessità.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

TITOLO IV UNIFORMI, ARMA E DOTAZIONE

Art. 15 – Uniforme di Servizio

1. La divisa degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale con il relativo equipaggiamento deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori.
2. Le divise sono:
 - Ø Ordinarie;
 - Ø Di servizio;
 - Ø Per i servizi di onore e di rappresentanza
3. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e del Comune di Castel Goffredo, nonchè lo stemma della Regione Lombardia.
4. Il comune di Castel Goffredo fornisce l'uniforme di servizio le cui caratteristiche dovranno essere conformi a apposito regolamento regionale. L'ultimo regolamento approvato che descrive le caratteristiche delle uniformi per gli appartenenti al servizio di Polizia Locale è il n. 7 del 08/08/2002, integrato e modificato dal Regolamento Regionale 16/07/2003, n. 13, allegati al presente regolamento.
5. E' fatto divieto agli appartenenti al servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.
6. Il comandante indossa l'uniforme per rappresentare l'Ente e quando lo ritenga opportuno.
7. L'uso dell'abito borghese deve essere autorizzato dal comandante.

Art. 16 – Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto al Servizio di Polizia Locale in relazione al Profilo e alle funzioni conferite, conformemente al vigente Regolamento della Regione Lombardia n. 3 del 14 Marzo 2003 e n. 2 del 13 Luglio 2004.
2. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti al servizio le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano.
3. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco o dall'assessore delegato.

Art. 17 – Arma di ordinanza

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, a cui si fa riferimento per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65 e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al personale appartenente al Servizio di polizia Locale ed in possesso della qualifica di pubblica sicurezza è assegnata una pistola semiautomatica, scelta nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

successive modificazioni, come arma di difesa personale, corredata di caricatore di riserva e relativo munizionamento, costituito da una scatola di 50 cartucce, che deve essere conservata come riserva permanente.

2. Le armi predette sono assegnate in via continuativa con provvedimento del Sindaco, per anni 5, a titolo di detenzione ed uso, sottoposto a revisione annuale e comunicato al Prefetto e il Comune di Castel Goffredo rimane l'unico e legittimo proprietario. Di norma il periodo di assegnazione coincide con la permanenza del rapporto di lavoro.

3. Del provvedimento di assegnazione in via continuativa si fa menzione su apposita certificazione personale, costituente parte integrante del tesserino di riconoscimento personale rilasciato ad ogni componente del Servizio di Polizia Locale e che lo stesso è tenuto a portare con sé.

4. Il personale porta senza licenza le armi in dotazione e relative munizioni assegnate dall'Amministrazione, nell'ambito territoriale del Comune di Castel Goffredo e possono custodirle presso la propria abitazione, previa denuncia di cui all'art. 38 R.D. 773/31.

5. Sul personale assegnatario incombe la responsabilità di legge e regolamentare per la detenzione e l'uso delle armi e munizioni.

6. Le armi assegnate ed il loro munizionamento, devono essere riconsegnati immediatamente in caso di:

- Ø scadenza o revoca del provvedimento di assegnazione.
- Ø Qualora siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'assegnazione.
- Ø Quando venga meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
- Ø In caso di cessazione o sospensione dal servizio.
- Ø Tutte le volte che ciò sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto.

7. Le armi in dotazione personale impongono all'assegnatario l'obbligo di un comportamento di estrema responsabilità ed è vietata ogni manifestazione esibizionistica.

8. La responsabilità che deriva dall'uso non corretto delle armi ricade esclusivamente sull'operatore, per cui oltre alle eventuali sanzioni di legge, lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari.

9. Il personale in servizio operativo esterno porta l'arma corta per difesa personale, nella fondina esterna all'uniforme corredata di caricatore di riserva.

10. Nei casi in cui sia stato autorizzato lo svolgimento del servizio operativo esterno in abiti civili, con l'arma in dotazione, questa deve essere portata in modo non visibile.

11. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate e queste non possono essere alterate nelle loro caratteristiche

12. Per le armi assegnate in via continuativa, è consentito il porto anche fuori dal servizio, nell'ambito del territorio del Comune di Castel Goffredo, nei casi previsti dalle leggi e dal presente regolamento.

Parimenti sono prestati armati, i servizi di collaborazione con le forze di polizia di Stato, come dall'art. 3 della legge 7 marzo n. 65, salvo diversamente disposto dalla competente autorità.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

13. Il personale non opera armato in operazioni di soccorso, in caso di calamità e disastri, negli impieghi di protezione civile o nei servizi di collegamento e rappresentanza al di fuori del territorio comunale, salvo che ne venga fatta esplicita richiesta da parte degli Enti interessati e previa comunicazione al Prefetto.

14. Al personale del servizio di polizia a cui l'arma viene assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nel territorio del Comune in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di lavoro e viceversa.

15. Le armi e le munizioni di riserva sono custodite in armadi metallici corazzati, con chiusura del tipo cassaforte e con serratura di sicurezza oppure a combinazione, posti all'interno dei locali della polizia locale, così come stabilito dell'art. 14 D.M. 145/87.

16. Il comandante del servizio individua tra il personale dello stesso, il soggetto che ha in cura la custodia delle armi e delle munizioni. Il soggetto incaricato assolve ai doveri di cui all'art. 17 del D.M. 145/1987, curando in particolare modo:

- Ø la predisposizione del provvedimento con cui il comandante fissa il numero delle armi e relativa comunicazione al Prefetto.
- Ø La predisposizione del provvedimento con cui il Sindaco assegna le armi in via continuativa, la revisione annuale del provvedimento stesso, la comunicazione al Prefetto, il rilascio all'assegnatario della certificazione da allegarsi al tesserino personale di riconoscimento ed il rilascio della copia dello stesso provvedimento di assegnazione in via continuativa delle armi ai singoli operatori.
- Ø La predisposizione dei provvedimenti per lo svolgimento di lezioni regolamentari di tiro a segno e relative comunicazioni al Prefetto.

17. Il personale del servizio a cui le armi sono assegnate in via continuativa deve:

- Ø custodire diligentemente le armi assegnate e curarne manutenzione e pulizia;
- Ø segnalare immediatamente a chi è preposto alla custodia delle armi o al comandante ogni eventuale inconveniente relativo al loro funzionamento;
- Ø applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza necessarie previste per il maneggio delle armi;
- Ø mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando alle esercitazioni di tiro previste dal comandante del Corpo.

18. E' comunque a carico del Comune l'importo della spesa per le riparazioni di danni a parti meccaniche delle armi, non attribuibili ad incuria o a manomissioni.

19. Le armi assegnate sono dotazione personale e non possono essere cedute o prestate ad altri a nessun titolo, fatte salve situazioni di emergenza o di uso immediato da parte di altri appartenenti al servizio di polizia nel corso di operazioni di servizio.

20. E' vietato estrarre l'arma di difesa personale in presenza di altri senza giustificato motivo, nel qual caso, l'operatore deve provvedere a stendere rapporto dettagliato al comandante del servizio.

21. A richiesta, le armi possono essere depositate presso la sede del servizio per la custodia temporanea (ad esempio tra una esercitazione e un'altra). Il responsabile della custodia delle armi provvede a tenere aggiornato il registro delle stesse e delle munizioni ricevute in deposito



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

temporaneo, e della riconsegna indicando il giorno dell'operazione oltre alla sottoscrizione di chi consegna o riceve.

22. A cura del comandante ed a spese del Comune, gli agenti, gli specialisti di vigilanza, i coordinatori ed il comandante si sottoporranno ad esercitazioni di tiro con l'arma in dotazione presso un poligono riconosciuto a termini di legge, e nelle modalità concordate con il poligono stesso.

23. Tutti gli appartenenti al servizio saranno muniti di libretto personale in cui vanno annotate le esercitazioni appositamente vidimate dal responsabile del poligono.

24. La mancata osservanza degli adempimenti di cui sopra, darà luogo ai provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti degli appartenenti al corpo, per inadempienza e/o negligenza, previa segnalazione obbligatoria alla Provincia per la conseguente attivazione di procedimento disciplinare.

Art. 18 – Strumenti di autotutela e mezzi in dotazione

1. Gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.

2. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati.

3. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al comandante del servizio.

4. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al Regolamento della Regione Lombardia n. 3 del 13/07/2004.

5. Le attività di Polizia Locale sono svolte anche con l'utilizzo di mezzi di trasporto, ad uso esclusivo della Polizia Locale, le cui dotazioni tecniche e strumentali sono disciplinate dal Regolamento della Regione Lombardia n. 4 del 13/07/2004.

6. Agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è rilasciata una patente di servizio per la guida dei veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità del Comune, utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali, secondo le modalità indicate al Decreto 11 Agosto 2004, n. 246 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

7. I mezzi di trasporto assegnati in dotazione, contrassegnati secondo la normativa regionale vigente in materia di polizia locale, devono essere utilizzati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego secondo le disposizioni impartite.

8. E' vietato permettere la guida o l'uso dei mezzi in dotazione a persone estranee al servizio e apportare agli stessi, se non autorizzati, qualsiasi modificazione.

9. Il mezzo di trasporto di servizio deve essere assicurato con l'estensione dell'assicurazione, oltre che ai trasportati, anche al conducente.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

10. E' compito dell'operatore cui è assegnato in uso il mezzo, curarne la custodia e la normale manutenzione, con responsabilità per danni e guasti causati da dolo o colpa. Il comandante annota su apposito registro, periodicamente, le manutenzioni eseguite sui mezzi in dotazione.
11. Quando le necessità lo richiedano, potranno essere utilizzati i segnali distintivi, acustici e visivi previsti per i servizi urgenti d'istituto ai sensi del C.D.S. e relativo regolamento d'attuazione.
12. L'automezzo deve essere custodito di norma nei magazzini di proprietà del Comune o di altri enti pubblici previo accordo.
13. Il comandante può autorizzare l'uso del mezzo privato con le modalità stabilite dal Comune.
14. Per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone, quali persone assunte temporaneamente con contratto professionale a termine o che partecipino a titolo gratuito alle operazioni di servizio; il trasporto può essere esteso anche a coloro che partecipano alle operazioni di controllo della fauna. Tutto ciò senza far sorgere diritti di risarcimento a carico dell'Amministrazione comunale.
15. Ogni veicolo in dotazione al personale del servizio di Polizia, dovrà essere dotato di apposito materiale di emergenza, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di cui al D.lgs. n. 626 /94 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19 – Servizio in uniforme ed eccezioni

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di Istituto il uniforme.
2. L'attività di servizio potrà essere svolta in abito civile nei seguenti casi:
per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati dal Sindaco o assessore delegato;
in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Sindaco o assessore delegato;
quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.
3. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato ad indossare l'abito civile, purché venga tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.

Art. 20 – Tessera di servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento vidimata, con timbro a secco, dal Sindaco, contenente le qualifiche e l'assegnazione delle armi in dotazione ai sensi del D.M. 145/1987, che dovranno portare con sé ed esibire ogni qualvolta occorra qualificarsi.
2. I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e dei distintivi.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

3. La tessera e i distintivi, devono essere immediatamente riconsegnati al Comune, qualora il dipendente cessi definitivamente il servizio.

4. Le caratteristiche della tessera sono indicate nel Regolamento della Regione Lombardia n. 3 del 14/03/2003.

TITOLO V

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 21 – Finalità generali del Servizio

1. Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3 al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'amministrazione e di contribuire con le prestazioni di ogni appartenente al servizio ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e sono svolti secondo le direttive impartite dall'amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 22 – Servizi Stradali appiedati

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- Ø regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- Ø presidio agli impianti semaforici o semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
- Ø servizio misto tra l'incrocio (come ai 2 precedenti punti) e mobile nelle strade adiacenti;
- Ø servizio mobile lungo un itinerario;
- Ø servizio di ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 23 – Servizi a bordo di veicoli

1. L'amministrazione, anche ai fini di garantire il pronto intervento e la protezione civile, integra i servizi appiedati con servizi su veicoli, da utilizzare secondo le modalità già indicate nel precedente articolo 18.

Art. 24 – Collegamento dei servizi via radio

1. Durante i Servizi esterni, di norma, gli operatori sono collegati con apparecchi radioricetrasmittenti. Gli operatori muniti di radioricetrasmittente devono mantenere acceso il collegamento.

2. Gli apparati ricetrasmittenti o telefoni cellulari devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

3. L'addetto del servizio cui è stato assegnato l'apparato ricetrasmittente o il telefono risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e in ogni modo per fatti connessi all'uso degli apparati.

Art. 25 – Servizi di pronto intervento

1. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli dotati di apparato radio ricetrasmittente con predisposizione per chiamata selettiva.

Art. 26 – Servizi interni

1. Ai servizi interni è addetto di preferenza il personale anziano o dispensato per motivi di salute. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia. A quelli di Istituto è addetto esclusivamente il personale appartenente al servizio, mentre a quelli burocratici può essere adibito anche altro personale di altri servizi.

Art. 27 – Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.

2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del comandante.

3. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avvenire per effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri operatori.

4. In caso di incidente stradale o di qualunque genere di infortunio l'intervento è obbligatorio.

5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di specifici rapporti, il dipendente deve sempre redigere un rapporto di servizio per interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.


6. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui al successivo art. 32 tutti gli operatori del servizio esterno su strada compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 28 – Ordine di servizio

1. Il Comandante, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'assessore delegato, dispone gli ordini di servizio di norma settimanalmente, indicando per ciascun dipendente:

- Ø turno e orario;
- Ø posto di lavoro;
- Ø modalità di espletamento del servizio.

2. Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente ovvero, in casi di necessità impartiti anche verbalmente.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

3. Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate e alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 29 – Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

1. Il distacco degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale presso altri servizi comunali, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, fermo restando la specifica disciplina di cui al punto 2) dell'art. 4 della Legge 65/1986.

Art. 30 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni, soccorso e formazione

1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

2. Al fine di fare fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate e comunicazione al Prefetto, ove richiesta, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quella di appartenenza. In tale caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'Ente di appartenenza agli effetti economico, assicurativi e previdenziali.

3. In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri il distacco potrà essere deciso con provvedimento del Sindaco.

4. Il Servizio di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei comuni limitrofi per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

5. Laddove le esigenze operative lo consentano, la Polizia Locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

Art. 31 – Attività di collaborazione con la vigilanza privata.

1. La Regione Lombardia riconosce agli Enti Locali la possibilità di avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.

2. Al fine di attuare la collaborazione di cui al comma 1, il comune, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare apposita convenzione con gli istituti di vigilanza, anche per avvalersi della professionalità, dell'organizzazione e del supporto tecnologico degli stessi.

3. In tale veste le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di Polizia Locale per esigenze riguardanti:

- Ø eventi che possono arrecare danno o disagio;
- Ø interventi di tutela del patrimonio pubblico;



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

- Ø sorveglianza di luoghi pubblici e segnalazione di comportamento di disturbo alla quiete pubblica;
- Ø situazioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti, anche per eventi che richiedano l'intervento della protezione civile.

4. Il Sindaco qualora intenda avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltra apposita comunicazione al Questore al fine di consentire alla medesima autorità di pubblica sicurezza di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.

5. La Giunta della regione Lombardia disciplina le caratteristiche di elementi identificativi di abbigliamento che le guardie particolari giurate sono tenute ad indossare nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

6. Le guardie particolari giurate dovranno possedere il certificato di idoneità di cui al comma 1, dell'art. 35 della Legge Della Regione Lombardia n. 4/2003, conseguito nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo articolo.

7. Il Sindaco, nei casi di necessità, previo accordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, può richiedere agli Istituti di vigilanza la disponibilità del personale iscritto negli elenchi di cui all'art. 35, comma 5, della Legge n. 4/2003, per la predisposizione dei servizi. In tale caso le Guardie particolari giurate sono sotto la dipendenza funzionale del comandante del servizio di Polizia Locale.

Art. 32 – Efficacia dei servizi

Il Servizio di Polizia Locale è tenuto a informare periodicamente l'Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art. 21, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

TITOLO VI NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 33 – Assegnazione e impiego del personale

1. Il personale è assegnato al Servizio con provvedimento del Sindaco o suo delegato.

Art. 34 – Guida di veicoli ed uso di strumenti

1. Per i servizi di cui al precedente art. 23 il Sindaco o suo delegato affida agli appartenenti al servizio, muniti del titolo abilitativo, la guida dei veicoli in dotazione, che non può essere rifiutata. Il personale interessato è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 35 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro viene stabilito dal Dirigente o suo Delegato, su proposta del comandante, nel rispetto del contratto nazionale e degli accordi integrativi aziendali, tenendo conto delle esigenze di servizio, previo parere favorevole del Sindaco.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

2. Tenuto conto della particolarità dei servizi, l'orario dovrà avere una flessibilità funzionale ai servizi da svolgere.
3. Agli operatori addetti al servizio è accordato un giorno di riposo settimanale che potrà anche non coincidere con il giorno festivo.
4. Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal comandante. Il dipendente, che per qualsiasi motivo sia costretto a rimanere assente dal lavoro, deve darne comunicazione al comandante prima dell'orario in cui si deve presentare in servizio.

Art. 36 – Prolungamento del servizio e Prestazioni straordinarie

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo necessario al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile, in situazioni di emergenza, anche in assenza di ordine superiore, in attesa dell'arrivo in servizio dell'altro operatore.
2. Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni di lavoro straordinario sono effettuate per necessità di servizio e sono autorizzate dal comandante.

Art. 37 – Mobilitazione dei servizi

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'amministrazione, tutti gli appartenenti al servizio possono essere mobilitati in continuità. Il Comandante, su richiesta del Sindaco, può sospendere le ferie e i permessi per tutti gli appartenenti al servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 38 – Reperibilità degli appartenenti al servizio

1. Gli addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo della reperibilità, che verrà organizzata dal comandante a rotazione, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali e in base ad apposita disposizione del servizio, con riferimento alle situazioni di emergenza o ad altri servizi di istituto, concordati dal comandante con il Sindaco o con l'assessore delegato.

TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 39 – Norme generali: doveri e divieti

1. Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità di cui all'art. 21.
2. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'art. 2 del codice di procedura penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al servizio devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 36.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

3. Al comandante e agli agenti è fatto divieto di:

- Ø esercitare la caccia nel territorio del Comune di Castel Goffredo, ai sensi dell'art. 27, comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- Ø uccidere, catturare animali fuori se non per pubbliche finalità nel rispetto delle norme, delle procedure vigenti e per ordine del Comune;
- Ø si rinvia per le norme di comportamento a quanto previsto dall'apposito codice di comportamento;
- Ø sostare nei pubblici esercizi se non per ragioni di servizio e, in ogni modo, per il minimo tempo indispensabile.
- Ø Occuparsi della redazione di esposti o ricorsi inerenti ad argomenti che interessano il servizio;
- Ø evitare in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi e dei superiori, della Amministrazione

Art. 40 – Cura dell'uniforme e della persona

1. Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 19, avendo sempre cura dell'aspetto esteriore della propria personale. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 41 – Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al servizio devono normalmente presentarsi in uniforme all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il comandante, dal quale dovrà ricevere il consenso per abbandonare il posto di lavoro, prolungano l'orario se necessario.

Art. 42 – Rapporti interni al servizio

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al servizio vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al servizio sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dell'Amministrazione, dei superiori, dei colleghi, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio degli stessi.

3. Nell'ufficio della polizia locale e sotto la responsabilità del comandante o di un suo delegato sono tenuti i seguenti registri:

- Ø registro informatico di protocollo riservato dei processi verbali.
- Ø Registro dei procedimenti sanzionatori sia amministrativi che penali.
- Ø Registro di protocollo riservato di tutti gli affari trattati relativamente alle infrazioni.
- Ø Registro del materiale sequestrato e dissequestrato.
- Ø Registro delle armi in deposito e delle munizioni.
- Ø Registro di carico e scarico delle attrezzature utilizzate dal personale.
- Ø Registro di carico e scarico dei blocchetti dei verbali amministrativi e penali.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

Ø Registro di carico e scarico dei blocchetti per riscossione COSAP.

4. I registri composti in modo da non poter essere manomessi, saranno verificati e vistati dal Comandante. Nell'ufficio, ai fini della consultazione, vengono inoltre conservate le copie dei verbali e dei rapporti.

Art. 43 – Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico gli appartenenti al servizio di Polizia Locale devono mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività, rispondendo alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

2. L'appartenente al servizio deve sempre fornire il proprio nome quando richiesto e il numero di matricola. Quando opera in abito civile deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

3. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione. Non deve chiacchierare inutilmente con i colleghi o altre persone, né intrattenersi in futili occupazioni.

Art. 44 – Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al servizio, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al servizio.

2. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera.

3. Si ha la dispensa dal saluto nei seguenti casi:

- Ø per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- Ø per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- Ø per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico e alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 45 – Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal regolamento disciplinare adottato dal Comune di Castel Goffredo, in conformità alle norme previste dalla contrattazione collettiva.

Art. 46 – Casi di assenza dal Servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale, che deve pervenire anche per giustificato ritardo possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

Art. 47 – Accertamenti sanitari

1. Nei casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al servizio di polizia locale possono essere esclusi per il tempo necessario al recupero dell'efficienza a seguito di certificazione medica motivata.
2. Nei casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al servizio vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, solo nel caso in cui le infermità sono dipendenti da cause di servizio. Qualora le infermità dipendano da altre cause si fa riferimento alle disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti in materia.

Art. 48 – Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al servizio

1. Il comandante segnala al Servizio segnala al Sindaco i nominativi dei dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Art. 49 – Trattamento economico e copertura assicurativa

1. Il trattamento economico corrisposto al personale appartenente al servizio di Polizia locale è conforme alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni-Autonomie locali e ai contratti decentrati.
2. Il Comune di Castel Goffredo assicura l'assistenza legale in sede processuale al personale del Servizio di Polizia Locale nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti norme contrattuali. Il personale usufruisce, altresì, dell'assicurazione da responsabilità civile verso terzi, stipulata dall'Amministrazione per tutto l'Ente nello svolgimento delle attività connesse al servizio cui sono assegnati.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 – Rinvio al regolamento generale per il personale del Comune


1. Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applica agli appartenenti al servizio di Polizia Locale la normativa prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 51 – Rinvio a disposizioni generali

1. La normativa contenuta nel presente regolamento, quando disciplina materie rinviate alla Contrattazione Nazionale o a quella decentrata, dovrà essere attuata nel rispetto delle stesse, previa concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL e con la R.S.U.

Art. 52 – Gestione associata del servizio di Polizia Locale

1. La Regione Lombardia promuove ed incentiva la gestione associata del servizio di Polizia Locale Al fine di aumentare il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio lombardo.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

2. Gli operatori di Polizia Locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato, svolgono il servizio nell'intero ambito territoriale derivante dall'associazione, con le modalità previste dall'accordo intercorso tra gli enti.
3. Gli operatori di polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni in ambito associativo, dipendono funzionalmente dal Sindaco e, operativamente, dal Comandante della Polizia Locale del Comune del luogo ove si svolge il servizio.
4. La Regione Lombardia, attraverso strumenti finanziari integrati, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, secondo le disposizioni indicate dagli artt. 25,26, 27, 28 e 29 della Legge Regionale n. 4/2003.
5. Il Sindaco potrà promuovere il Patto Locale di sicurezza di cui all'art. 32 della Legge n. 4/2003, strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto coinvolto, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che, a livello locale, hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.

Art. 53 - Natura del servizio

1. Il servizio di Polizia Locale rientra tra quelli definiti essenziali.

Art. 54 - Armi sequestrate

1. Le armi, le munizioni e gli esplosivi sequestrati nell'espletamento del servizio di vigilanza debbono essere tempestivamente consegnati nella sede, per la custodia nell'armadio blindato e per gli adempimenti burocratici conseguenti, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

Art. 55 - Pari opportunità

1. Il presente regolamento, recepisce integralmente la normativa vigente e le direttive dell'Ente per consentire una reale parità tra uomini e donne relativamente all'assunzione ed al trattamento del personale del Servizio di Polizia Locale.

Allegati:

- Ø Regolamento Regionale 8 Agosto 2002, n. 7, integrato e modificato dal Regolamento Regionale n. 13 del 16/07/2003.
- Ø Regolamento Regionale n. 3 del 14 Marzo 2003
- Ø Regolamento Regionale n. 2 del 13 Luglio 2004
- Ø Regolamento Regionale n. 3 del 13 Luglio 2004
- Ø Regolamento Regionale n. 4 del 13 Luglio 2004